

### **AMBIENTE**

### **DECRETO RENTRI**

### Destinatari: vari soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti

Il DM 04/04/23 n.28 relativo la "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" definisce il **nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti** (cosiddetto "**RENTRI**") identificando:

- i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione che superano quelli attualmente in vigore;
- le modalità di iscrizione ed i relativi adempimenti;
- il funzionamento, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati del registro di carico scarico;
- le modalità di accesso ai dati parte degli organi di controllo;
- le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario;

oltre ad altri aspetti tecnici.

Secondo il decreto, i soggetti obbligati dovranno iscriversi al Registro in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, a seconda delle dimensioni delle aziende come indicato di seguito:

Tipologia impresa	Tempistica per l'iscrizione
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi	a decorrere dal 18esimo mese (15 dicembre 2024) ed entro
e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri	i sessanta giorni successivi (13 febbraio 2025)
soggetti diversi dai produttori iniziali:	
enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non	a decorrere dal 24esimo mese (15 giugno 2025) ed entro i
pericolosi con più di dieci dipendenti:	sessanta giorni successivi (14 agosto 2025)
tutti i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati	a decorrere dal trentesimo mese (15 dicembre 2025) ed
all'iscrizione	entro i 60 giorni successivi (13 febbraio 2026)

Nel momento in cui partirà l'iscrizione, l'impresa sarà tenuta alla trasmissione mensile al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico, che sarà tenuto in modalità digitale e nel quale saranno integrate anche le informazioni dei formulari.

Sono stati inoltre pubblicati gli specifici formulari per l'identificazione del rifiuto in modalità cartaceo (per i soggetti non iscritti al RENTRI) e digitale, i quali potranno essere esibiti durante il trasporto anche su dispositivi mobili.

La trasmissione del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario avverrà tramite il RENTRI e consentirà di adempiere agli obblighi previsti dall'art. 188, comma 4, lettera (esclusione della responsabilità di effettivo recupero o smaltimento).

I nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione saranno applicabili a partire dal 15 dicembre 2024. Fino a tale data, si continuano ad applicare i vecchi modelli (DM 145 e 148 del 1998, abrogati dal 15/12/24).

Le tariffe di iscrizione varieranno a seconda della grandezza delle imprese come indicato di seguito:

Tipologia impresa	Diritto di segreteria	Diritto annuale (primo anno)	Contributo annuale (anni successivi al primo)
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali:	10 €	100 €	60 €
enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti:	10 €	50 €	30 €
tutti i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati all'iscrizione	10 €	15 €	10 €

Ogni variazione all'iscrizione sarà soggetta a diritto di segreteria.

Le modalità operative del sistema saranno definite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti direttoriali del MASE. Rimandiamo pertanto ulteriori chiarimenti all'effettiva disponibilità delle informazioni opportune.

Riferimento: dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it).



#### TENUTA REGISTRI CARICO SCARICO RIFIUTI

# Destinatari: soggetti tenuti alla compilazione del registro di carico scarico rifiuti

L'effettiva necessità di mantenere il registro di carico e scarico rifiuti nel luogo di produzione, per aziende che hanno più sedi e ad esempio un ufficio decentrato, è tema di frequenti dubbi.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha ulteriormente chiarito in merito alla conservazione dei registri di carico scarico che:

"non è sufficiente che il registro di sia istituito, ma occorre che lo stesso sia conservato in uno dei luoghi espressamente indicati dalla norma e dunque presso l'impresa ove avviene la produzione, stoccaggio, recupero e/o smaltimento dei rifiuti ovvero, per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti ed intermediari, presso la sede operativa. Con l'unica eccezione per i registri relativi ad impianti dismessi o non presidiati che possono essere conservati anche nella sede legale del gestore dell'impianto".

La non corretta conservazione è punita con sanzione amministrativa secondo l'art. 258 comma 2 del D.Lgs 152/06. Riferimento: dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it).

# VARIAZIONE DEI LIMITI PER ALCUNI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI (POPs)

# Destinatari: produttori/gestori di rifiuti contenenti POPs

Il regolamento UE 2022/2400 modifica le norme sugli inquinanti organici persistenti (più comunemente detti POP's-sostanze particolarmente inquinanti che tendono a persistere e a bioaccumularsi nell'ambiente e negli esseri viventi) introducendo limiti più stringenti per i rifiuti che li contengono.

Il regolamento prescrive a chi produce e detiene rifiuti di evitare, ove possibile, la contaminazione degli stessi da parte delle sostanze elencate nell'allegato IV. Si tratta di sostanze non ordinarie, tuttavia è opportuno fare una valutazione in merito, in particolare per gli impianti di gestione che ricevono rifiuti da parte di terzi.

Secondo tale disciplina, i rifiuti costituiti da qualsiasi delle sostanze elencate, che la contengano o ne sono contaminati, vanno smaltiti o recuperati con tempestività conformemente a quanto indicato nell'allegato V.

E' opportuno ricordare che oltre determinati livelli di POPs il rifiuto NON PUO' essere inviato al recupero, ma DEVE essere avviato ad alcune specifiche modalità di smaltimento (dalle quali è generalmente esclusa la discarica).

L'allegato di questo regolamento è soggetto ad aggiornamenti periodici, che in generale introducono nuove sostanze o abbassano le soglie di applicazione. Le attuali modifiche al regolamento UE 2019/2021, in vigore da giugno 2023, interessano gli allegati IV e V, con l'inserimento di nuove sostanze e la modifica di alcuni limiti; in particolare le novità riquardano i seguenti composti:

- Dicofol
- PFOA
- Diossine, furani e PCB-DL
- PFHxS
- HBCDD
- PBDE
- SCCP

Consigliamo ai produttori di rifiuti di valutare con i vostri laboratori di fiducia l'eventuale applicabilità di questa normativa; i gestori di rifiuti, normalmente, hanno invece già prescrizioni specifiche circa i rifiuti contenenti POPs la cui applicabilità, pertanto, è da ritenersi estesa a rifiuti contenenti le sostanze di cui sopra ovvero al di sopra dei nuovi limiti.

Riferimento: dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it).

# **NUOVA DISCIPLINA WHISTLEBLOWING**

## Destinatari: aziende in generale

Pur non essendo disciplina di nostra competenza, vi ricordiamo che il Decreto 10 marzo 2023 n. 24 ha recepito la direttiva UE 2019/1937 relativa alla "protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" (disciplina Whistleblowing); questa ha lo scopo di:

- rilevare e prevenire comportamenti scorretti e violazioni di leggi e regolamenti (frode fiscale, riciclaggio di denaro o reati relativi agli appalti pubblici, alla sicurezza dei prodotti e dei trasporti, alla protezione dell'ambiente, alla sicurezza e salute pubblica e alla protezione dei consumatori e dei dati);
- migliorare l'applicazione della legge implementando canali di segnalazione efficaci, affidabili e sicuri per proteggere i segnalanti da eventuali ritorsioni;
- proteggere i whistleblower aiutandoli a denunciare atti illeciti o irregolarità in modo sicuro, garantendo la possibilità di segnalare in modo anonimo.

La nuova disciplina avrà effetto dal 15 luglio 2023 per le aziende private che, nell'ultimo anno, hanno impiegato una media di lavoratori subordinati superiore a 249 unità e dal 17 dicembre 2023 per le aziende private che, nell'ultimo anno, hanno impiegato una media di lavoratori subordinati fino a 249 unità.

### Informativa n°05



Consulenza Annuale 2023

Villa Carcina, (BS) lì 05/07/2023

Sono escluse dal campo di applicazione le aziende private che nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati, salvo che si siano dotate del Modello Organizzativo 231.

Rientrano inoltre nell'obbligo, a prescindere dal raggiungimento della media di 50 lavoratori subordinati, le aziende che rientrano in settori "sensibili" (servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente).

Riferimento: dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it).

#### **SICUREZZA**

## **NUOVE MODIFICHE AL REGOLAMENTO CLP**

### Destinatari: tutte le aziende

Il **31/03/2023** è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea il "Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione del 19 dicembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele", che è entrato in vigore **il 20/04/2023**. Si precisa che il regolamento contiene disposizioni sull'applicazione dei nuovi obblighi per il produttore che vanno **dal 01/05/2025 al 01/05/2028**.

Riferimento: dott.ssa Paola Belleri (belleri@verdeconsulting.it); dott.ssa Roberta Fausti (fausti@verdeconsulting.it)

#### SCHEDE DI SICUREZZA SOSTANZE CHIMICHE E MISCELE

#### Destinatari: tutte le aziende

Come noto, le schede dati di sicurezza relative alle sostanze chimiche e miscele in circolazione nell'Unione Europea devono essere conformi a quanto indicato nell'allegato II del regolamento n. 1907/2006 che stabilisce le prescrizioni per la compilazione delle schede stesse.

Per tutti i produttori/ fornitori di sostanze chimiche e miscele dal **1º gennaio 2021 (articolo 3)** si applica il **REGOLAMENTO (UE) n. 2020/878 del 18/06/2020** che modifica l'allegato II del regolamento n. 1907/2006.

Tuttavia, sempre nel medesimo regolamento all'articolo 2, viene riportato che in deroga a quanto previsto dell'articolo 3 le schede di dati di sicurezza non conformi al nuovo allegato possono continuare ad essere fornite fino al **31 dicembre 2022.** Le schede dati di sicurezza aggiornate devono sempre accompagnare ogni fornitura; quindi, l'archivio aziendale dovrebbe essere aggiornato in tal senso.

Ricordiamo che l'obbligo di aggiornamento è anche legato alla corretta gestione del Documento di Valutazione del Rischio con particolare riferimento al rischio Chimico / Cancerogeno / Incendio / Puerpere, etc.

Essendo trascorso tale termine, è quindi necessario che venga verificato l'archivio aziendale delle SDS in modo che sia allineato con le prescrizioni del nuovo regolamento.

Relativamente alle ditte per le quali svolgiamo la funzione di collaborazione nella stesura del DVR è opportuno che le SDS aggiornate <u>ci vengano inviate per l'allineamento del nostro archivio</u> nonché per il caricamento sul nostro gestionale.

Riferimento: siq.ra Alessia Monni (monni@verdeconsultinq.it); dott.ssa Roberta Fausti (fausti@verdeconsultinq.it)


## AGGIORNAMENTO D.LGS 81/08 - TESTO UNICO SICUREZZA

# Destinatari: tutte le aziende

Sulla Gazzetta Ufficiale del 04/05/2023 è stato pubblicato il Decreto-Legge 04/05/2023 n. 48 "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro". Il Decreto-Legge 48 inizia quindi il proprio iter parlamentare per essere convertito in Legge: in sede di conversione il testo del D. Lgs. n. 81/08 potrebbe subire ulteriori modifiche.

In attesa della conversione in Legge e conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, riportiamo di seguito uno **STRALCIO** delle principali modifiche apportate dal Governo al D.Lgs. 81/08; in particolare:

- è prevista la nomina del Medico Competente non solo quando presenti rischi che necessitano di sorveglianza sanitaria, ma anche quando previsto dalla valutazione dei rischi;
- è obbligo per il Medico Competente di richiedere la cartella sanitaria del lavoratore nuovo al precedente datore di lavoro;
- in caso di gravi impedimenti, è obbligo per il Medico Competente ad indicare un sostituto;
- è previsto che con uno specifico Accordo, la conferenza Stato Regioni dovrà, tra le altre cose, individuare le modalità per il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa;
- l'art. 72 comma 2 è sostituito dal seguente: [Chiunque venda, noleggi o conceda in usi o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili] deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in





concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo III, dei, soggetti individuati per l'utilizzo;

- il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro (obbligo sanzionato).

Riferimento: dott.ssa Paola Belleri (belleri@verdeconsulting.it); dott.ssa Roberta Fausti (fausti@verdeconsulting.it)

# AGGIORNAMENTO D.LGS 81/08 - MACCHINARI A NOLEGGIO

## Destinatari: tutte le aziende che utilizzano macchine, attrezzature a noleggio

Come indicato nel punto precedente dalla nostra informativa saranno introdotte modifiche al D. Lgs. n. 81/08 che riguarderanno il noleggio o la concessione di attrezzature di lavoro.

In particolare, in caso di noleggio o concessione di attrezzature di lavoro, il DL 48/2023 sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell'art.72 secondo il quale chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve attestarne il buono stato di conservazione. In aggiunta, dovrà ottenere e conservare per tutta la durata del noleggio dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione di chi le avrà in uso, la relativa formazione svolta e il possesso della specifica abilitazione.

Il DL 48/2023 aggiunge una parte all'art. 87, comma 2, lettera c), per ciò che concerne le sanzioni ai datori e agli altri soggetti per l'uso delle attrezzature. In caso di mancato rispetto delle indicazioni dell'articolo 71 in materia di attrezzature, il decreto introduce il collegamento al nuovo comma 4-bis che impone l'obbligo formativo anche per il datore di lavoro che utilizzi attrezzature da cui derivino responsabilità particolari.

Riferimento: dott.ssa Paola Belleri (belleri@verdeconsulting.it); dott.ssa Roberta Fausti (fausti@verdeconsulting.it)

## **RIEPILOGO SCADENZE AMBIENTALI**

Adempimento	Aziende interessate	Scadenza	
Denuncia MUD	Tutte le ditte che producono o gestiscono rifiuti	08/07/23	
ORSO - Compilazione riepilogo annuale	Impianti autorizzati alla gestione di rifiuti		
Regime transitorio per Responsabile Tecnico	Aziende iscritte all'Albo Gestori Ambientali con Responsabile Tecnico operante in regime transitorio	16/10/23	

# **RIEPILOGO SCADENZE SICUREZZA**

Adempimento	Aziende interessate	Scadenza
Formazione adeguata per utilizzatori di diisocianati (se in concentrazione superiore allo 0.1%)	Datori di lavoro o lavoratori autonomi	24/08/23